

N.R.G. 1/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Giudice delegato dott.ssa Barbara Vacca

Nel procedimento R.G. n. 1/2024 diretto all'omologa della proposta di concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII promosso da:

[REDACTED]

[REDACTED] assistito dall'avv. MANCINI ASTORRE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a Rimini Via Flaminia n. 185/G;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che con ricorso ex art. 25-sexies CCII depositato in data 22/03/2024 la società ricorrente [REDACTED] ha presentato proposta di concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII domandandone l'omologa e formulando contestualmente richiesta di concessione delle misure protettive ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, 54 e 55 CCII al fine di non pregiudicare gli esiti della proposta; premesso altresì che il Tribunale in composizione collegiale ha già emesso il decreto ex art. 25-sexies, co. 3, CCII con contestuale nomina dell'ausiliario con decreto collegiale del 26/03/2024;

premessi, infine, che la trattazione del procedimento di cui all'art. 55 CCII spetta al tribunale in composizione monocratica, con assegnazione al giudice tabellamente designato quale relatore del procedimento principale;

rilevato che pur in assenza di una chiara e specifica previsione normativa e del formarsi di opposti orientamenti interpretativi circa l'applicabilità o meno delle misure protettive di cui agli artt. 54 e 55 CCII al concordato semplificato, si ritiene di dover aderire alla tesi favorevole all'applicazione, attualmente maggioritaria (cfr. Trib. Bergamo 12/01/2023 e 29/08/2023; Trib. Roma 21/07/2022; Trib. Milano 16/09/2022; Trib. Lecce 04/05/2023; Trib. Lagonegro 02/02/2023; Trib. Padova 12/10/2023; Trib. Vicenza 18/8/2023);

ritenuto, infatti, che sebbene nell'art. 25-sexies CCII non vi sia un esplicito richiamo all'art. 54 e neppure l'art. 54 CCII richiami espressamente il concordato semplificato, la sua inclusione tra i procedimenti per i quali è possibile avere accesso alle misure protettive e cautelari può essere ricavata da un'interpretazione sistematica, rientrando indubbiamente anche il concordato semplificato (insieme al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione dei debiti e al piano di ristrutturazione soggetto ad omologa) tra gli strumenti di composizione della crisi e dell'insolvenza, come si evince dall'art. 2 lett. m-bis) che nel definire gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ricomprende anche le procedure volte *“alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere precedute dalla composizione negoziata della crisi”*, con chiaro riferimento, dunque, anche al concordato semplificato;

rilevato, inoltre, che la lett. p) del citato articolo nel definire le misure protettive come *“le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”*, fornisce una definizione estremamente ampia e idonea a ricomprendervi anche il concordato semplificato, posto che tali misure non sono finalizzate solo al buon esito delle trattative ma sono anche strumentali a consentire di portare a conclusione ogni altro strumento scelto dal debitore, tra i plurimi messi a disposizione dal codice della crisi, per regolare la propria situazione di crisi o insolvenza, e dunque anche il concordato semplificato;

osservato, d'altra parte, che lo stesso art. 8, nel disciplinare la durata delle misure protettive, precisa, che *“la durata complessiva delle misure protettive fino all'omologazione dello*

strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o all'apertura della procedura di insolvenza non può superare il periodo anche non continuativo di 12 mesi inclusi eventuali rinnovi o proroghe tenuto conto delle misure protettive di cui all'art. 18", includendovi, pertanto, anche il concordato semplificato che è uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza soggetto ad omologazione da parte del tribunale;

evidenziato, ancora, che la stessa Suprema Corte, sebbene ad altri fini, con la pronuncia Cass. 9730/2023 ha avuto modo di affermare che il concordato semplificato, pur avendo un'autonoma disciplina connotata da proprie specificità, è comunque una procedura concorsuale alla quale possono, quindi, essere estese, nei limiti di compatibilità, le norme relative al concordato preventivo, tra le quali rientrano indubbiamente quelle degli artt. 54 e 55, la cui disciplina non risulta affatto incompatibile con quella del concordato semplificato;

ritenuto, pertanto, di poter applicare anche al concordato semplificato le disposizioni sopra richiamate, con la precisazione che la richiesta di concessione delle misure protettive di tipo inibitorio di all'art. 54, co. 2, CCII (vale a dire l'impossibilità per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, la sospensione delle prescrizioni e delle decadenze e l'impossibilità di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza), deve essere formulata dal debitore nella domanda depositata ex art. 25-sexies CCII, prendendo effetto dalla sua pubblicazione nel Registro delle imprese e condizionate alla successiva conferma;

dato atto che nel caso in esame la ricorrente ha formulato specifica richiesta di concessione delle misure protettive inibitorie nel ricorso depositato;

precisato che il procedimento previsto dall'art. 55, co. 3, CCII, in ipotesi di conferma delle misure protettive richiesta in sede di proposizione della domanda di accesso ad uno strumento, non impone la fissazione di specifica udienza, consentendo di acquisire se del caso sommarie informazioni ove la documentazione allegata non fosse sufficiente per la decisione demandata;

osservato che nel caso in esame – tenuto anche conto di quanto già emerso nella fase della composizione negoziata, in cui erano già state concesse le misure protettive (poi revocate in sede di reclamo ma per il sopravvenuto venir meno delle condizioni ravvisate in prime cure) e nella relazione finale dell'esperto, e in particolare della sostanziale presenza di un unico creditore (la società [] copre oltre il 93% della debitoria complessiva di []), già in possesso di un titolo esecutivo, ancorché provvisorio – le misure protettive richieste, tese ad evitare una possibile azione esecutiva dei pochi assets a disposizione della società, appaiano funzionali a garantire la fattibilità della proposta di concordato semplificato nel tempo necessario per l'espletamento della procedura di omologa;

osservato, quanto alla durata, che tenuto conto delle misure protettive già fruite in seno alla composizione negoziata e del tempo occorrente per addivenire all'eventuale omologa della proposta di concordato semplificato, la stessa vada fissata in giorni 120; visti gli artt. 25-sexies, 54 e 55 CCII

p.q.m.

CONFERMA

le misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, CCII richieste da [] a far data dalla pubblicazione della domanda ex art. 25-sexies CCII nel registro delle imprese e fino al 26/07/2024.

Si comunichi anche all'Ausiliario nominato.

Manda la Cancelleria per la trasmissione al Registro delle imprese per la relativa iscrizione.

Così deciso a Forlì, il 28/03/2024

Il Giudice delegato

Dott. ssa Barbara Vacca